



COMUNE DI SAN VITO DI CADORE
Provincia di Belluno

**REGOLAMENTO
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 06/03/2012 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28/06/2013 e n. 29 del 30/06/2021

Indice

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

Articolo 2 – Istituzione e presupposto dell'imposta

Articolo 3 - Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

Articolo 4 – Esenzioni

Articolo 5 - Misura dell'imposta

Articolo 6 – Obblighi e obbligo di comunicazione dei gestori delle strutture ricettive

Articolo 7 – Versamenti

Articolo 8 – Controllo e accertamento dell'imposta

Articolo 9 – Sanzioni

Articolo 10 – Riscossione coattiva

Articolo 11 – Rimborsi

Articolo 12 – Contenzioso

Articolo 13 – Funzionario responsabile dell'imposta

Articolo 14 – Disposizioni transitorie e finali

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio del Comune di San Vito di Cadore ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23/2011 e successive modifiche.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi di gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 – Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo del 14 marzo 2011 n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di San Vito di Cadore, per il turismo, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1° giugno 2012.
3. L'imposta è dovuta per i soggiorni nel Comune di San Vito di Cadore dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
4. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di San Vito di Cadore.
5. Per strutture ricettive si intendono quelle definite dalla normativa vigente in materia di turismo e attività agrituristica, qui di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo: Strutture Ricettive Alberghiere: (Alberghi a 4 stelle e superiori - Alberghi a 3 stelle - Alberghi a 2 stelle - Alberghi a 1 stella - Albergo diffuso - R.T.A. - Residenza Turistico-Alberghiera.
Strutture Ricettive Extra Alberghiere: (Attività ricettive in esercizi di ristorazione – Residence - Unità abitative ammobiliate ad uso turistico - Attività ricettive a conduzione familiare – Bed and breakfast - Esercizi di Affittacamere - Case religiose di ospitalità - Foresterie per turisti - Case per ferie - Rifugi escursionistici - Rifugi alpini - Altre strutture ricettive extra alberghiere (ad esempio: attività ricettive in residence rurali, ostelli per la gioventù, Centri soggiorno studi, residenze d'epoca extra alberghiere, ecc.).

Strutture Ricettive all'Aperto: Campeggi, aree camper.

Attività Agrituristiche: Attività agrituristiche.

Articolo 3 - Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi, non residente nel Comune di San Vito di Cadore, pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno. Ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 4 del D. Lgs. 23/2011, come modificato dall'articolo 180 del D. L. 34 del 19/05/2020, convertito in Legge 77/2020, il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione

della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.

Articolo 4 – Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di San Vito di Cadore;
- b) i minori entro il dodicesimo anno di età;
- c) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;
- d) studenti fino al ventiseiesimo anno di età che soggiornano a San Vito di Cadore per la partecipazione a corsi di studio, formazione e seminari;
- e) gli appartenenti alle forze dell'ordine, della protezione civile, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio; f) in caso di calamità:
 - tutti i volontari della protezione civile provinciale, regionale e nazionale;
 - gli appartenenti alle associazioni di volontariato;
- g) i soggetti che a vario titolo sono coinvolti negli eventi di rilevanza nazionale/internazionale individuati dall'Amministrazione (a titolo esemplificativo, per un evento sportivo: atleti, allenatori delle squadre e staff tecnico, giornalisti, volontari, sponsor, e ospiti istituzionali);
- h) i lavoratori presso le strutture ricettive, gli esercizi commerciali e le attività artigianali ubicati nel Comune di San Vito di Cadore;

2. Per le esenzioni di cui al comma 1 è richiesta un'autocertificazione redatta su appositi modelli predisposti dal Comune che il gestore dovrà consegnare unitamente alle comunicazioni di cui all'art. 6.

Articolo 5 - Misura dell'imposta

- 1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 2 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime e del prezzo.
- 2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale.
- 3. Nelle strutture di cui all'art. 2, l'imposta è dovuta fino ad un massimo di dieci giorni consecutivi per i pernottamenti nelle "unità abitative ammobiliate ad uso turistico" e nelle "locazioni brevi/turistiche" e fino ad un massimo di cinque giorni consecutivi per i pernottamenti in tutte le altre strutture ricettive.

Articolo 6 – Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

- 1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di San Vito di Cadore sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
- 2. Il gestore della struttura ricettiva comunica all'Ufficio Tributi del Comune di San Vito di Cadore, entro il 31 del mese di gennaio di ogni anno, il numero di coloro che hanno pernottato nei mesi da luglio a dicembre dell'anno precedente, ed entro il 31 del mese di

luglio di ogni anno, il numero di coloro che hanno pernottato nei mesi da gennaio a giugno dell'anno corrente; contestualmente comunicano il relativo periodo di permanenza distinguendo tra pernottamenti imponibili e pernottamenti esenti. I pernottamenti imponibili dovranno essere comunicati distintamente per misura d'imposta applicata.

3. Il Comune di San Vito di Cadore mette a disposizione la modulistica per quanto previsto dal precedente comma 2 di questo articolo, se possibile anche attraverso apposito software.

4. A decorrere dall'anno d'imposta 2020, il gestore della struttura ricettiva è obbligato alla presentazione di apposita dichiarazione, da presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 7 – Versamenti

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di San Vito di Cadore.

2. Il gestore della struttura ricettiva - entro le scadenze previste dall'art. 6, comma 2 (31 gennaio di ogni anno per l'imposta riscossa da luglio a dicembre dell'anno precedente, 31 luglio per l'imposta riscossa da gennaio a giugno dell'anno corrente) - effettua il versamento al Comune di San Vito di Cadore delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno.

Il versamento deve essere effettuato con le seguenti modalità a scelta:

- a) sul conto corrente bancario intestato al Comune di San Vito di Cadore (tramite bonifico bancario o versamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria Comunale);
- b) altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale.

Articolo 8 – Controllo e accertamento dell'imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle comunicazioni di cui al precedente art. 6.

2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione Comunale può:
a - invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti; b - inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

3. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 9 – Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997. La sanzione irrogata si aggiunge all'importo non versato che è comunque dovuto.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10 – Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11 – Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune di San Vito di Cadore da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento; nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro duemila la compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione.

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro quindici euro per il periodo di cui agli artt. 6 e 7.

Articolo 12 – Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche.

Articolo 13 – Funzionario responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale.
2. Il Funzionario responsabile provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Articolo 14 – Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° giugno 2012.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario ed in particolare i Decreti Legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art. 1 commi dal 158 al 170 della legge 27/12/2006 n. 296.